



## **Comune di Grassobbio**

**Provincia di Bergamo**  
**Cap. 24050 – Via A. VEPUCCI n.6**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12.08.2013

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune Grassobbio, descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, ma effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Grassobbio esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Visto l'art. 2, comma 7 del Codice della Strada, i soggetti identificati nel presente articolo al punto n. 1 che precede, sono tenuti a presentare al Comune la denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa di cui all'Allegato 2, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Per le occupazioni che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i medesimi soggetti identificati nel presente articolo al punto n. 1 che precede, sono tenuti a comunicare al Comune la denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa di cui all'Allegato 2 prima che l'occupazione si concretizzi.

## **ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Grassobbio per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. La tariffa da applicare è determinata secondo la seguente formula di cui all'allegato 2) al presente regolamento
4. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di T.O.S.A.P. va detratto quello dovuto a titolo di canone non ricognitorio.

## **ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 31 luglio.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difforni dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

#### **ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva della tassa per le somme dovute e non pagate avviene mediante l'applicazione della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare la procedura di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2. Le attività di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Regolamento, possono essere affidate in concessione ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997. In caso di affidamento in concessione del servizio di applicazione dei canoni non ricognitori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono attribuite al concessionario medesimo.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **ART. 8 - RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 ottobre 2013

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
3. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

# ALLEGATO 1

## TIPOLOGIE

- 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.**
  - a) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;
  - b) Pozzetti, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico con riferimento alle condutture di cui alla lettera a);
  - c) Linee elettriche e simili, in qualunque materiale realizzate e relativi tralicci di sostegno;
  - d) Linee di elettrodotto e relativi tralicci di sostegno.

## ALLEGATO 2

### Formula per la determinazione del canone di concessione

$$\text{Canone di concessione} = (((Ct * La * Tp * Ku) * i * Ki) + (V * La) * (0,003 + 0,002)) * Re$$

**Ct**= valore medio del suolo di proprietà comunale valutato in euro 13,87 determinato dal val.medio area edificabile ai fini IMU pari ad euro 166,43 ridotto a 1/12 a titolo di indennità' per l'occupazione prevista all'art.50 del DPR 327/2001( Testo unico sulla espropriazione)

**La**= lunghezza strada in metri lineari

**Tp**= larghezza ingombro in metri lineari

**Ku**= coefficiente di maggiorazione secondo il tipo di interferenza

Ku =1 per occupazioni di aree non pavimentate; Ku= 2 per occupazioni di aree pavimentate

**i** = interesse di capitalizzazione del bene pari al 5% ( 0,05)

**Ki**= coefficiente di maggiorazione in relazione all'importanza della strada sotto elencate

Ki=4 per strade principali; Ki=2 strade secondarie

**V**= valore al ml delle opere da realizzare dal concessionario

**0,003**= (1,5% x20%) prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza

**0,002**= maggiore onere di sorveglianza del Comune e per la gestione della strada pari al 2% del valore dell'opera da realizzare

**Re** coefficiente di maggiorazione per redditività dell'impresa desunto dal Margine Operativo Lordo (MOL) rapportato al fatturato dell'impresa (importi desunti dall'ultimo bilancio )

Re= 0,90 per indice MOL inferiore od uguale a 10%

Re= 1 per indice MOL superiore a 10% ed inferiore/uguale a 18%

Re= 1,2 per indice MOL superiore a 18%

## Elenco strade per determinazione coefficiente Ki di importanza delle strade comunali

<b>Strade con coefficiente Ki =4</b>
VIA AZZANO SAN PAOLO
VIALE MATTEOTTI GIACOMO
VIA ZANICA
VIA DON STEFANI AQUILINO
VIA FORNACETTE
VIALE EUROPA
VIA LUNGO SERIO
VIA QUARENGHI GIACOMO
VIA DONIZETTI GAETANO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ROMA
VIA C. COLOMBO
VIA BASELLA

<b>Strade con coefficiente Ki =2</b>
strade non ricomprese tra quelle indicate per il coeff. Ki= 4